

LE SEZIONI UNITE PRECISANO I CRITERI DA APPLICARE
NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA SVALUTAZIONE(*)

Le Sezioni Unite Civili della Cassazione (Pres. Tamburrino, Est. Cantillo) hanno adottato il 5 aprile 1986 l'importante sentenza n. 2368 causa Amm. Lavori pubblici (Avv. Vittoria) contro Spa. SCIC (Avv. Carusi) destinata a costituire un punto fermo nella liquidazione del maggior danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie, con riguardo alla svalutazione monetaria.

Si parte ancora dalla classificazione dei creditori in alcune categorie economiche, di cui alla precedente decisione n. 3776 del 1979 sempre delle Sezioni Unite (operatore economico, risparmiatore, creditore occasionale, modesto consumatore, ogni altro creditore in generale) per ricavarne una fonte di prova presuntiva del maggior danno. Ora peraltro vengono precisati i limiti e il risultato dell'impiego della prova presuntiva.

La decisione individua il maggior danno nei casi che sono i più significativi e frequenti (quello dell'operatore economico, del comune risparmiatore, del creditore occasionale) nel differenziale tra l'interesse legale e l'interesse di mercato, inteso come rendimento e costo di rimpiazzo del denaro. Viene così anche recepita la proposta a suo tempo avanzata

(*) Da «Rivista di Diritto Civile», 1986, II, p. 195 e ss.

Lo scritto annota la seguente massima:

CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni unite civili, 5.4.1986 n. 2368, Pres. Tamburrino, Est. Cantillo, P.M. Sgroi (Concl. conf.); Ministero Lavori Pubblici c/ S.C.I.C.:

«In caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria, il danno da svalutazione non si identifica con il fenomeno inflattivo, ma va accertato in concreto; incombe pertanto al creditore dimostrare — avvalendosi di presunzioni e dati notori acquisiti dalla comune esperienza e riferiti a categorie economiche socialmente significative di creditore — che il pagamento tempestivo lo avrebbe messo in condizione di limitare o evitare gli effetti economici depauperatori che l'inflazione produce per tutti i possessori di denaro».

dall'autore di queste righe in questa *Rivista*, 1981, II, pp. 332 ss.; in *Foro it.*, 1980, I, I, c. 118; e da R. Pardolesi in *Foro it.*, 1979, I, I, c. 2622.

La suprema corte precisa che deve aversi riguardo all'interesse che il creditore paga alla sua banca per rimpiazzare il danaro non corrispostogli, nel caso dell'operatore economico, o, invece nell'interesse sui depositi bancari, sui BOT o CCT, nel caso del risparmiatore e del creditore occasionale.

La decisione ammette la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT — ed in ciò sta la sua grossa novità — solamente nell'ipotesi marginale del modesto consumatore per quelle modeste somme che deduca e provi, che avrebbe destinato al proprio personale consumo (e può essere secondo la Corte il caso del lavoratore, del pensionato ecc.).

La rivalutazione monetaria viene così ristretta a un ambito di applicazione del tutto marginale.

La Corte sottolinea, anzi, che la circostanza che il creditore appartenga ad altre categorie, come quella dell'operatore economico o del comune risparmiatore, esclude, sino a prova contraria, che il denaro venga destinato al consumo e perciò possa invocarsi la rivalutazione monetaria invece dello scarto di interesse. Nel caso di impiego multiforme, come nell'ipotesi in cui il lavoratore sia nello stesso tempo risparmiatore di somme liquide, viene esclusa la rivalutazione monetaria e si privilegia lo scarto di interessi, proprio del risparmio.

Che l'interesse, quanto meno sul deposito bancario, assuma un ruolo centrale nella liquidazione del maggior danno da mora, è dimostrato dal fatto che a questo parametro la decisione si riferisce per la categoria generale del «creditore occasionale». Ovviamente è escluso, sotto pena di violare il divieto di anatocismo, il calcolo di interessi sugli interessi.

L'importanza della decisione va sottolineata sotto vari aspetti. Occorre qui richiamare la crescente avversione verso ogni forma di indicizzazione, anche nel nostro Paese, ed è sintomatico al riguardo l'orientamento delle autorità di governo persino nel caso della scala mobile dei lavoratori subordinati.

Le indicizzazioni giurisprudenziali si pongono perciò fuori della attualità delle linee di politica legislativa. E questo indirizzo concerne non solo il danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie, ma più in genere ogni manifestazione di indicizzazione del credito, sia nell'elaborazione dottrinale sia nella giurisprudenza. Per questo ho sostenuto che la categoria di crediti di valore risulta priva di giustificazione dogmatica (v. mia nota in *Foro it.*, 1981, I, c. 2112 s.).

Devesi sottolineare oltretutto che al presente il tasso inflazionistico decrescente è notevolmente inferiore al tasso degli interessi nominali di

mercato, così che la rivalutazione monetaria lascia scoperto una parte del danno da mora, a differenza di alcuni anni fa, in cui al contrario, per l'effetto di liquidità, la situazione era esattamente opposta e il ritardo veniva a costituire un lucro per il debitore.

Quanto alla importanza fondamentale dell'interesse monetario, come saggio di attualizzazione dei valori in genere, e nelle obbligazioni pecuniarie in specie nel rispetto del principio nominalistico, rinvio a quanto scrissi in questa *Rivista*, 1981, II, p. 332.

A questo riguardo mi preme aggiungere che, a differenza di quanto appare dalla motivazione di questa sentenza delle Sezioni Unite, l'individuazione del maggior danno nello scarto tra interesse legale ed interessi di mercato non venne da me proposta come soluzione applicabile *sempre e comunque in astratto*, così da dar luogo al rilievo che si aumenterebbe l'interesse legale. Il ricorso alla differenza tra i due interessi fu da me proposto come identificazione del maggior danno presunto in assenza di prova di un diverso specifico danno. Mi preme perciò sottolineare la convergenza di opinioni al riguardo.

Quale sia la novità di questa decisione, è presto detto. Un recente dato statistico (P. PAJARDI, *Il Dir. fall.*, 1985, I, p. 143) ha indicato che il 44% dei tribunali, nei giudizi ordinari, concede la rivalutazione presuntiva (58 tribunali su 131 interpellati) e addirittura il 41,8% la concede in via automatica nei decreti ingiuntivi. Si arrivano a liquidare perfino gli interessi sulla somma rivalutata, il che può costituire un grosso errore economico.

C'è ora da augurarsi che i giudici di merito, in coerenza col nuovo orientamento delle Sezioni Unite, abbiano «ad ancorare il risarcimento del danno (presunto) a parametri certi (costo dell'indebitamente bancario per l'operatore economico, indici ISTAT per il modesto consumatore, tasso dell'interesse sui depositi bancari per il creditore occasionale, il risparmiatore comune ecc.». E soprattutto è desiderabile che i nostri tribunali non seguitino a concedere la rivalutazione automatica nei decreti ingiuntivi agli operatori economici, in contrasto con il preciso insegnamento che oggi ci viene dalla Corte regolatrice.

È opportuno rilevare *ad abundantiam* che in Germania l'orientamento dominante della dottrina e della giurisprudenza è nel senso di liquidare lo scarto di interessi come un maggior danno (per un riferimento v. INZITARI, in *Credito e moneta*, p. 616 ss.), mentre in Francia il problema è stato risolto legislativamente ancorando il tasso legale a quello ufficiale di sconto.

Anche da questa sintonia di orientamenti deduciamo che il nuovo indirizzo delle Sezioni Unite rivela la giustezza del suo fondamento su un argomento che trascende le stesse nostre frontiere.

CAPITOLO SECONDO

Lo scritto è stato richiamato da:

G. ALPA, *Un nuovo intervento della Corte di Cassazione in tema di rivalutazione monetaria*, in *Riv. dir. commerciale*, 1986, p. 236; S. DE MARINIS, *Sui recenti sviluppi delle Sezioni Unite in tema di imprese e di danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie*, in *Riv. dir. commerciale*, 1988, II, p. 318, nota 30; A. NIGRA, *Inadempimento delle obbligazioni pecuniarie: due motivi per riconoscere il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria*, *Foro pad.*, 1989, II, p. 98; in *Giust. civ.*, 1989, p. 861, nota a Cass. civ. 16 gennaio 1989, n. 163; *Resp. civ. e prev.*, 1989, p. 327, nota a Cass. civ. Sez. lav. 7 aprile 1988, n. 2767.